

Sent. 183/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37744** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxx e ivi residente alla via xxxx, n. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carano (CRNMCL68R12L049O; marcellocarano@pec.it) unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Luca Maraglino (MRGLCU69M12F027D; maraglino.luca@oravta.legalmail.it), tutti elettivamente domiciliati in Taranto alla via Mazzini n. 52;

contro:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

udito, alla pubblica udienza del 23.7.2025, l'avv. De Leonardis per l'INPS, nessuno comparso per il ricorrente;

ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxxxxxx il sig. xxxxxxxxx, già in servizio alle dipendenze della Marina Militare, premesso:

- di aver svolto la propria attività lavorativa dal xxxxxx al xxxxx, data dalla quale ha assunto il diritto pensionistico, con un'anzianità contributiva utile al 31.12.1995 pari a 16 anni e 8 mesi;
- che con provvedimento del xxxxx prot. n. xxxxxx, iscrizione xxxxx era destinatario della liquidazione della pensione ordinaria diretta di vecchiaia, con applicazione del metodo di calcolo rappresentato dal c.d. sistema misto (stante l'assenza del requisito contributivo di 18 anni entro il 31.12.1995);
- che tuttavia la percentuale applicata sulla base pensionabile non era quella prevista dall'art. 54 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (a mente del quale, per quanto di interesse in questa sede, «*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo* […]») ma quella (38%) stabilita dall'art. 44 del medesimo d.P.R. per il personale civile;
- che il ricorso amministrativo presentato il xxxx non ha sortito alcun esito;

ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico in essere applicando la percentuale della base pensionabile pari al 44% *ex* art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezioni Riunite, sentenza n. 1/2021/QM del 4.1.2021), con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di pensione di vecchiaia dalla data del congedo, oltre

accessori di legge; con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei procuratori antistatari.

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui ha:

- richiamato la citata sentenza n. 1/2021/QM con cui le Sezioni Riunite hanno stabilito, in merito alle modalità applicative dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che «*La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%*», nonché la successiva sentenza n. 12/2021/QM del 9.9.2021 con cui le medesime Sezioni Riunite hanno affermato che «*La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile*»;
- precisato che con circolare n. 107 del 29.12.2021 l'Istituto ha fornito istruzioni operative in merito all'applicazione della suddetta sentenza con riferimento alla gestione del contenzioso giurisdizionale, disponendo che nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi a oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione con applicazione

dell'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, i trattamenti siano riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell'atto introduttivo, salvo l'effetto di eventuali atti interruttivi anteriori;

- sostenuto che l'odierno ricorrente rientra nel campo di applicazione della citata circolare, essendo cessato con una anzianità contributiva comprensiva di maggiorazioni (servizio utile) pari ad anni 42, mesi 3 e giorni 29 e con un'anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 utile ai fini previdenziali pari ad anni 16, mesi 8 e giorni 3; sicché, in conformità a quanto disposto dalle Sezioni Riunite, il trattamento pensionistico del sig. xxxxxxx è stato riliquidato giusta provvedimento n. xxxxxxxxx, con applicazione dell'aliquota del 2,44% con riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995, rata di applicazione luglio 2025;
- chiesto, in ragione di ciò, la dichiarazione di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

3. – All'udienza del 13.5.2025, nessuno comparso per il ricorrente, il giudice – accogliendo la richiesta di termine avanzata dalla difesa dell'INPS per il deposito del cedolino di luglio 2025 al fine di documentare il soddisfacimento della pretesa avanzata con il ricorso – ha rinviato la discussione del giudizio all'udienza del 23.7.2025.

4. – Con nota del xxxx l'Istituto ha depositato quanto indicato e insistito nelle conclusioni rassegnate in sede di memoria di costituzione.

5. – All'odierna udienza, nessuno comparso per il ricorrente, la difesa dell'INPS ha richiamato il deposito del cedolino di luglio 2025 attestante l'avvenuto pagamento degli arretrati liquidati in applicazione dell'aliquota del

2,44%, insistendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.

6. – La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.

7. – È stato chiarito che «*la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta*» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).

In relazione a quanto precede, si reputano sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Nondimeno, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l'inerzia dell'Amministrazione previdenziale – che avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante al ricorrente prima della proposizione dell'azione giudiziale in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata –, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di difesa che si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37744**, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali nei confronti degli avv.ti Luca Maraglino e Marcello Carano, dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 23.7.2025.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata il 28.7.2025 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

Giovanni Natali

Depositata il 28.7.2025 (f.to digitalmente)

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 28.7.2025

Il Funzionario
Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)